



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

CCIR N. 2/2023

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE (CCIR) CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024

L'anno 2023 il giorno 19 giugno, in modalità telematica mediante piattaforma *teams*, in sede di contrattazione decentrata

TRA

la delegazione di parte pubblica composta da:

Direttore Generale
Dirigente Ufficio II
Dirigente Ufficio III

Daniela BELTRAME
Igor GIACOMINI
Valeria ANTEZZA

E

la delegazione di parte sindacale composta da:

FLC-CGIL
CISL Scuola
UIL Scuola /RUA
SNALS/CONFASAL
Fed. GILDA/UNAMS
ANIEF

è raggiunto il seguente accordo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado della regione Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2023/2024.

- Visto** il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, con particolare riferimento all'art. 1 il quale individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- Vista** la legge n. 107 del 13 luglio 2015;
- Visto** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto** il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il 18.05.2022;
- Visto** il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019/2021 del 06.12.2022;
- Vista** l'O.M. n. 36 del 01.03.2023 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2023/24;
- Vista** l'O.M. n. 38 del 01.03.2023 relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2023/2024;
- Visto** il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e Ata per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto l'8 luglio 2020, di seguito CCNI;
- Vista** l'ipotesi di intesa sottoscritta in data 13.06.2023 dall'amministrazione e dalle OO.SS., che proroga per l'a.s. 2023/24 le disposizioni del contratto collettivo nazionale vigente per gli a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, fatte salve le precisazioni in essa contenute;
- Vista** la nota prot. AOODGPER 34778 del 14.06.2023 contenente indicazioni per la presentazione delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l'a.s. 2023/24;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

CAPO I – UTILIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE E ATA

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente contratto, ad integrazione del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 e dell'ipotesi di intesa sottoscritta in data 13.06.2023, ai quali si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente, intende individuare i criteri e definire le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello provinciale per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo, nonché le modalità di effettuazione delle citate operazioni.
2. La presente ipotesi di CCIR, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1 dell'ipotesi di CCNI, si applica al personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica di ruolo), educativo e ATA titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui agli art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, all'art. 59, comma 9 bis del D.L. 73/2021, all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, che abbiano superato con esito positivo nell'anno scolastico 2022/23 il percorso annuale di formazione iniziale e prova, e ha validità per l'anno scolastico 2023/2024.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL QUADRO COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITÀ

1. Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 6 del CCNI, i docenti titolari di cattedra orario esterna possono – entro i termini per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria fissati a livello nazionale – chiedere all'Ufficio Ambito Territoriale la modifica della scuola o delle scuole di completamento della cattedra orario esterna per i previsti motivi di viciniorietà giustificati nella medesima istanza, purché sia assicurato il completamento dell'orario di cattedra.
2. I Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nonché tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da part-time, esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, posti che si rendono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da fuori provincia, nonché i posti di sostegno compresi quelli in deroga autorizzati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
3. I posti dei docenti utilizzati presso gli Uffici dell'USR FVG ai sensi dell'art. 1, c. 65, della Legge 107/2015 non rientrano fra le disponibilità di cui al presente comma in quanto autorizzati a valere sui posti di potenziamento.
4. Le disponibilità sopravvenute alla pubblicazione dei movimenti non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.
5. Per il quadro delle disponibilità relativo al personale ATA si fa rinvio all'art. 12 del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020.

ART. 3 - INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

1. Gli insegnanti di religione cattolica di ruolo sono di norma confermati nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente (all'art. 2, comma 11, del CCNI).
2. Gli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado che trovano nella scuola di servizio, rispetto all'organico di diritto, una riduzione delle ore d'insegnamento fino a un quinto dell'orario d'obbligo, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola di servizio, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee anche di insegnamenti comuni (art. 2, comma 7, del CCNI).

ART. 4 - DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI E CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

1. Le categorie dei docenti destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono elencate nell'art. 2 del CCNI.
2. Alle categorie di docenti di cui all'art. 1 destinatari di provvedimenti di utilizzazione si aggiungono, ai sensi dell'intesa sottoscritta il 13.06.2023, le seguenti: docenti assunti con contratto a tempo determinato di cui agli art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, all'art. 59, comma 9 bis del D.L. 73/2021, all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, che al termine delle operazioni di mobilità, non trovano una sede di



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

assegnazione libera nella provincia e **sono assegnati alla dotazione organica provinciale** per l'a.s. 2023/24.

3. Si rinvia a quanto disposto negli artt. 2,3,4,5,6 e 6ter del CCNI.
4. Le categorie del personale ATA destinatarie dei provvedimenti di utilizzazione sono elencate nell'art. 11 del CCNI.
5. Può accedere alle operazioni di utilizzazione, laddove sia risultato in soprannumero sull'organico di diritto dell'istituzione scolastica di titolarità per l'a.s. 2023/2024, anche il personale ATA a tempo pieno reclutato in esito alle procedure selettive di cui all'art. 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013, nonché in esito alle procedure di cui all'art. 1, commi 619 e 622, della L. 205/2017, che, per effetto delle modifiche ed integrazioni apportate al CCNI del 18.05.2022, avrebbe potuto partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio. Detto personale è graduato sulla base del punteggio conseguito in base alla tabella A dell'allegato E del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA del 18.05.2022.

ART. 5 - UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

1. Le utilizzazioni sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all'Allegato 1 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e Ata sottoscritto l'8.07.2020.

ART. 6 - UTILIZZO DEGLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI

1. Gli ITP potranno essere utilizzati anche sui posti disponibili degli Uffici Tecnici negli istituti professionali e tecnici autorizzati in Organico di Diritto dal Direttore Generale.
2. Gli ITP dopo la copertura di tutti i posti disponibili anche su classi di concorso affini o nelle istituzioni scolastiche di altro ordine e tipo, possono essere utilizzati, come attività residuale, per lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi di alunni finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di primo grado e negli istituti comprensivi e comunque, in via residuale, per le attività di cui al comma 9 art. 2 dell'ipotesi di CCNI.
3. Qualora vengano utilizzati nelle classi di concorso appartenenti alla tabella A, sempreché in possesso dei titoli di studio, verrà attribuito il maggior trattamento economico.
4. Gli ITP, che hanno terminati i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l'atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 07.11.2014, possono essere utilizzati su posti disponibili di sostegno.

ART. 7 - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

1. L'Ufficio Scolastico Regionale determina l'adeguamento dell'organico di diritto di sostegno alla situazione di fatto in tempo utile per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria e ne dà immediata comunicazione alle scuole previa informativa sindacale.

ART. 8 - UTILIZZAZIONI SU POSTI DI SOSTEGNO

1. La copertura dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado avviene con precedenza per i docenti specializzati come previsto dall'art. 9, comma 2, del CCNI.
2. Le utilizzazioni sui posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare (art. 5 comma 9 del CCNI).
3. I docenti in servizio su posto di sostegno, in caso di trasferimento ad altra scuola dell'alunno affidato ai docenti medesimi per l'intero orario (posto rapporto 1 a 1), possono produrre domanda, al fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzati nella nuova scuola frequentata dall'alunno disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l'anno scolastico

ART. 9 - PRECEDENZA DOCENTI NEI CPIA (EX CTP) - SCUOLE CARCERARIE

1. Ai fini della conferma nelle predette scuole il servizio deve essere autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.
2. È assicurata la priorità nell'utilizzo, a prescindere dal punteggio, al personale docente che ha già prestato servizio, per almeno un anno, rispettivamente presso i CPIA (ex CTP) e le scuole carcerarie. In caso di



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

concorrenza di più aspiranti prevarrà il numero di anni di servizio prestati presso i CPIA (ex CTP) e le scuole carcerarie.

3. I docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti interi presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti dal DPR 263/2012.

ART. 10 - SEQUENZA OPERATIVA

1. In conformità a quanto stabilito dall'ipotesi di CCNI, tutte le operazioni a domanda precedono quelle eventuali d'ufficio.
2. L'ordine di effettuazione delle operazioni è quello dell'ipotesi di CCNI e relativi allegati.
3. Nell'ambito di ciascuna fase di utilizzazione sono rispettate le precedenza di cui agli artt. 8 e 18 del CCNI.
4. L'impiego sul posto di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati o che abbiano partecipato all'apposito corso di formazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera c, del CCNI dd. 13.05.2015.

ART. 11 - SCAMBIO DI POSTO TRA CONIUGI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, per il personale docente ed educativo e dell'art.17, comma 9, per il personale ATA del CCNI, a conclusione di tutte le operazioni di cui al presente contratto potranno essere esaminate eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi, entrambi docenti di scuola dell'infanzia o di scuola primaria.
2. Lo scambio è effettuabile a condizione che gli interessati risultino entrambi assegnati a posti della stessa tipologia e può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
3. Parimenti si procede in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi docenti di scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ovvero di personale ATA ed educativo a condizione che entrambi siano assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso o profilo professionale.
4. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale è disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa istituzione scolastica.
5. Lo scambio di posto tra coniugi titolari in province diverse deve essere disposto entro il 31 agosto 2023.
6. Le eventuali domande devono pervenire all'Ufficio Territoriale di destinazione e, per conoscenza, all'Ufficio Territoriale di appartenenza, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 12 - PRECEDENZE NELLE UTILIZZAZIONI

1. Per quanto riguarda il riconoscimento delle precedenza nelle operazioni di utilizzazione del personale docente, educativo e Ata per l'anno scolastico 2023/2024 si applica quanto previsto in materia dal CCNI sottoscritto l'8.07.2020.
2. L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 eliminando il principio del referente unico dell'assistenza. In virtù delle sopravvenute disposizioni di legge, le precedenza nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV del CCNI 8 luglio 2020, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. "uno dei fratelli o delle sorelle", art. 8, comma 1, punto IV, lett. g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. g; "solo figlio/figlia", art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. i; "unico parente o affine entro il secondo grado", art. 8, comma 1, punto IV, lett. n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità. Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell'art. 8, comma 1, punto IV, e dall'art. 18, comma 1, punto IV, del CCNI 8 luglio 2020 nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità. In merito al rapporto di parentela di cui all'art. 8 comma 1, punto IV, lett. h e n, e all'art. 18, comma 1, punto IV, lett. h e n, del CCNI, si precisa che per coniuge si intende anche la parte di unione civile e il convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n. 76, purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da **apposita certificazione anagrafica**.
3. Per quanto attiene alle **certificazioni attestanti lo stato disabilità** del personale o dell'assistito, il CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie rinvia all'O.M. n. 36 del 01.03.2023 sulla mobilità, che così dispone:



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

- a) **personale con disabilità di cui all'art. 21 della legge 104/92:** deve risultare chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A), annessa alla legge n. 648/1950, riconosciute alle medesime;
- b) **personale disabile di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 104/92:** dalla certificazione di disabilità si deve evincere esplicitamente la gravità della condizione di disabilità;
- c) **personale che assiste soggetto con grave disabilità** (art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92): nella certificazione degli assistiti (invalidità e/o disabilità) deve essere attestata la situazione di gravità della disabilità, nonché la necessità di un'assistenza globale e permanente;
- d) **personale che ha bisogno di cure continuative per grave patologia:** nella certificazione deve necessariamente risultare in costanza di terapia e l'istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa (le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.).

CAPO II – CONCLUSIONI

1. Per quanto non previsto o difforme dalla presente ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale si rinvia al testo di CCNI sottoscritto l'8.07.2020 e all'ipotesi di intesa sottoscritta in data 13.06.2023.
2. A norma dell'art. 47, comma 3, del D.L.vo n. 165/2001 si dichiara che la presente ipotesi non comporta, neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate alla Direzione Generale Regionale.
3. Ai sensi dell'art 7, comma 10, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/18 sottoscritto il 19.04.2018, le parti concordano di valutare congiuntamente l'esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CIR che producano effetti sulle materie disciplinate dal CIR stesso.

Per la parte pubblica:

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela BELTRAME

Firmato

IL DIRIGENTE UFFICIO II

Igor GIACOMINI

Firmato

IL DIRIGENTE UFFICIO III

Valeria ANTEZZA

Firmato

Per le OO.SS. Regionali

CISL Scuola

Firmato

FED. GILDA-UNAMS

Firmato

FLC-C.G.I.L.

Firmato

SNALS / CONFSAL

Firmato

U.I.L. Scuola/RUA

Firmato

ANIEF

Firmato